

# **REGIONE LAZIO**

## **SISTEMA DI ACCREDITAMENTO REGIONALE “TEMPORANEO”**

### **DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI**

#### **(ai sensi della Legge Regionale n.7/2020)**

#### **Premesse**

La Regione Lazio, al fine di garantire in tempi brevi la necessità di accreditare anche i servizi integrativi, di cui all’art.45 della Legge Regionale n.7/2020, e considerato che è in fase di predisposizione un nuovo sistema di accreditamento regionale le cui competenze saranno demandate ai Comuni (secondo quanto disposto dall’art.45, comma 3, della LR n.7/2020), nelle more di aggiornare/adequare i sistemi informativi regionali e comunali e nelle more di adeguare i Regolamenti comunali a tale sistema di accreditamento, disciplina il presente Sistema di Accreditamento Regionale “TEMPORANEO” dei Servizi Educativi Integrativi, che si affianca al già esistente Sistema di Accreditamento Regionale dei Nidi d’infanzia.

#### **Articolo 1**

##### **Finalità**

1. La Regione Lazio, al fine di promuovere lo sviluppo e il miglioramento qualitativo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, disciplina la presente procedura di Accreditamento Regionale “TEMPORANEO” dei Servizi Educativi Integrativi, così definiti dall’art.2, comma 1, lettera c) della LR n.7/2020, a titolarità pubblica e privata.

#### **Articolo 2**

##### **Ambito di competenza e definizioni**

1. L’Accreditamento Regionale “TEMPORANEO”, oggetto del presente sistema, costituisce, per i Servizi Educativi Integrativi:
  - a) a titolarità privata già autorizzati, condizione per l’accesso al mercato pubblico dell’offerta e a contributi pubblici (diretti e indiretti);
  - b) a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del servizio.
2. L’Accreditamento Regionale “TEMPORANEO”, per i servizi a titolarità privata, non sostituisce o modifica l’autorizzazione al funzionamento rilasciata dal comune/municipio territorialmente competente; pertanto, un servizio educativo integrativo può esercitare la propria attività con la sola autorizzazione al funzionamento, rinunciando così ai finanziamenti regionali.
3. Ai fini del presente Sistema:
  - a) Spazio Gioco è il servizio, specificamente rivolto alle bambine e ai bambini dai dodici mesi fino al compimento dei trentasei mesi per un tempo giornaliero limitato, definito dall’articolo 39 della LR n.7/2020;
  - b) Nido Domestico è il servizio definito dall’articolo 40 della LR n.7/2020;
  - c) Centro per Bambini e Famiglie è il servizio, che prevede la presenza attiva di genitori, familiari o adulti di riferimento, definito dall’articolo 42 della LR n.7/2020.

### **Articolo 3**

#### **Destinatari del Sistema di Accreditamento**

1. I soggetti privati titolari di Servizi Educativi Integrativi hanno facoltà di richiedere per i propri servizi l'Accreditamento Regionale. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, in caso di esito favorevole, acquisiscono l'accREDITamento e con esso la possibilità di essere destinatari di finanziamenti regionali diretti e indiretti.
2. I soggetti pubblici titolari di Servizi Educativi Integrativi sono tenuti a garantire nei propri servizi i requisiti per l'AccREDITamento Regionale.

### **Articolo 4**

#### **Requisiti per l'AccREDITamento Regionale "TEMPORANEO"**

1. Ai fini dell'AccREDITamento Regionale "TEMPORANEO", i Servizi Educativi Integrativi per i quali viene formalizzata la domanda devono:
  - a. essere in possesso dell'Autorizzazione al Funzionamento, rilasciata dal Comune/Municipio territorialmente competente;
  - b. prevedere e garantire il diritto all'accesso da parte di tutte le bambine e i bambini senza alcuna forma di discriminazione, anche attraverso forme specifiche di collaborazione tra Servizi Educativi Integrativi e servizi socio-sanitari presenti nel Comune dove è situato il servizio;
  - c. disporre della figura del Coordinatore Pedagogico, sulla base di quanto stabilito nella L.R. n.7/2020 e nella DGR n.61/2021, con almeno 2 (due) anni di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia. La figura del Coordinatore Pedagogico può operare, eventualmente, a livello intercomunale, di Distretto socio-sanitario, di Ambito o anche in forma di consulenza esterna; il Coordinatore Pedagogico può svolgere le sue funzioni per più Servizi Educativi Integrativi con un minimo di 3 (tre) ore/settimana per servizio;
  - d. adottare uno specifico Sistema Qualità, composto da:
    - "Progetto Pedagogico ed Educativo", contenente le finalità e la programmazione delle attività educative;
    - "Progetto Organizzativo", modulato secondo la tipologia e il dimensionamento della struttura, atto ad assicurare lo svolgimento del servizio in conformità alla normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento;
    - "Carta dei Servizi" al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti;
    - "Strumenti e metodologie di Valutazione del Servizio" anche utili alla definizione e al monitoraggio di un Piano di Miglioramento della Qualità;
  - e. garantire, con riferimento alla formazione degli educatori, la partecipazione a corsi di formazione permanente, da attuarsi sia in forma autonoma sia attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati per almeno 10 ore annue;
  - f. disporre della Relazione descrittiva delle modalità di preparazione e/o somministrazione dei pasti, completa delle tabelle dietetiche approvate dalla ASL territorialmente competente;
  - g. garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
  - h. autorizzare la pubblicazione dei dati richiesti, a fini statistici, sul portale regionale S.I.R.S.E Lazio (Sistema Informativo Regionale Socio Educativo per la prima infanzia della Regione Lazio), nonché procedere all'aggiornamento annuale dei dati richiesti (ai soli fini statistici) a seguito del rilascio dell'AccREDITamento Regionale.

## Articolo 5

### Disposizioni procedurali

1. L'Accreditamento Regionale "TEMPORANEO" è disposto con provvedimento della Regione Lazio, entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa acquisizione del parere vincolante espresso dalla Commissione Tecnica Permanente (C.T.P.), di cui all'articolo 6.
2. L'istanza deve essere trasmessa esclusivamente in forma digitale tramite il portale regionale S.I.R.S.E., dal Legale Rappresentante del soggetto Gestore, se diverso dal Titolare, del Servizio Educativo Integrativo richiedente l'accreditamento, ovvero dal Legale Rappresentante della società mandataria, in caso di consorzi o raggruppamento temporaneo di impresa, alla CTP territorialmente competente ove ha sede il servizio, secondo il modulo digitale presente sul portale stesso.
3. Nel caso di Servizi Educativi Integrativi a titolarità pubblica, il Responsabile del Servizio è tenuto a presentare l'istanza direttamente alla C.T.P., secondo il modulo digitale presente sul portale regionale S.I.R.S.E., utilizzando le credenziali già assegnate come utente Comune.
4. L'istanza deve contenere:
  - a) i dati identificativi del Legale Rappresentante del soggetto titolare del nido d'infanzia;
  - b) i dati identificativi del Legale Rappresentante del soggetto gestore del nido d'infanzia, se diverso dal titolare;
  - c) i dati identificativi del Servizio Educativo Integrativo per il quale si presenta istanza di Accreditamento "TEMPORANEO";
  - d) una dichiarazione del legale rappresentante (stampabile direttamente dal portale regionale S.I.R.S.E.), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, firmata e accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, attestante:
    - di avere la disponibilità dell'immobile per un periodo non inferiore alla durata dell'accreditamento, ovvero per una durata inferiore pari alla disponibilità dell'immobile con minimo di 1 (uno) anno educativo;
    - di non essere stato condannato con sentenza penale passata in giudicato, di non avere carichi penali pendenti, nonché procedimenti penali in corso;
    - di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, allegando altresì: a. copia dell'autorizzazione al funzionamento; b. copia del contratto di lavoro/incarico professionale e curriculum vitae del Coordinatore Pedagogico, con indicazione della struttura presso la quale viene impiegato e delle ore ad esso dedicate; c. Progetto Pedagogico ed Educativo, Progetto Organizzativo, Strumenti e metodologie di Valutazione del Servizio; d. Relazione descrittiva.
5. Le istanze di accreditamento sono esaminate dalla Commissione Tecnica Permanente (C.T.P.), la quale – previa analisi e valutazione della documentazione ed eventuale svolgimento di un sopralluogo – rilascia un parere vincolante, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Tale parere può comprendere eventuali prescrizioni e l'indicazione dei tempi di ottemperanza.
6. La Regione, entro il termine di 15 giorni dall'acquisizione del parere espresso dalla C.T.P., rilascia il provvedimento di Accreditamento Regionale, con determinazione direttoriale, dandone comunicazione al richiedente e al Comune/Municipio sede del servizio.
7. La Regione, pubblica sul portale regionale, nell'apposito elenco, i dati relativi al Servizio Educativo Integrativo accreditato.
8. Il Titolare/Gestore della struttura accreditata, dovrà esporre, nella stessa struttura, l'attestato di Accreditamento Regionale rilasciato dalla Regione Lazio, oltre alla Carta dei Servizi.
9. I Comuni/Municipi effettuano periodici controlli e verifiche sul rispetto dei requisiti di accreditamento delle strutture accreditate; la Direzione Regionale competente in materia di

servizi educativi per la prima infanzia può effettuare ulteriori controlli e verifiche sul rispetto dei requisiti, a campione o su segnalazione.

## **Articolo 6**

### **Commissione Tecnica Permanente**

1. La Commissione Tecnica Permanente (C.T.P.), è quella già costituita ai sensi della DGR n.903/2017.

## **Articolo 7**

### **Durata dell'Accreditamento e revoca**

1. L'Accreditamento Regionale "TEMPORANEO" per i Servizi Educativi Integrativi ha una validità di 2 (anni) anni successivi alla data del relativo provvedimento. Qualora la disponibilità dell'immobile presso il quale è attivato il servizio sia inferiore ai 2 anni richiesti, l'accREDITAMENTO potrà essere rilasciato per una durata pari alla disponibilità dello stesso con un minimo di un anno educativo.
2. Il legale rappresentante del Servizio Educativo Integrativo accreditato è tenuto a dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato all'atto della domanda di Accreditamento.
3. Qualora, a seguito di verifiche ispettive disposte dal Comune/Municipio, o dalla Regione, o dagli Organi preposti (VVF, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.), venga rilevata la perdita di uno o più requisiti necessari ai fini dell'accREDITAMENTO, si provvede, previa diffida, alla revoca del provvedimento. Si prescinde dalla diffida in caso di inadempienze che possano costituire rischio immediato per gli utenti del servizio.